

Prot. 531/05

Poggio Mirteto 15/10/2005

*Disposizione sull' idoneità all' insegnamento
della religione cattolica nella scuola*

Con il presente Decreto, in continuità con la normativa già emanata dal mio predecessore e in vista di meglio definire la natura, le caratteristiche, le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell' idoneità all' insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica e privata, il sottoscritto Mons. Lino Fumagalli, Vescovo della Diocesi di Sabina – Poggio Mirteto

approva

le seguenti disposizioni sull' idoneità all' insegnamento della religione cattolica nella scuola.

1. Natura e caratteristiche

L' insegnamento della religione cattolica è una disciplina scolastica che concorre a promuovere la formazione integrale della persona nel rispetto delle diverse tradizioni religiose dell' Italia. L' accordo concordatario tra l' Italia e la Santa Sede del 1984 e le relative Intese applicative ne indicano le linee essenziali corrispondenti alle finalità educative proprie della scuola.

Tale insegnamento concorre, insieme alle altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità educative proprie di ciascun ordine scolastico, mediante l' uso degli strumenti e dei metodi tipici dell' apprendimento, facendo propria l' esigenza di una progettazione educativo-didattica attenta ai problemi dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie.

L' insegnamento della religione cattolica risulta pertanto:

- a) assicurato dalla Repubblica e liberamente scelto da famiglie e alunni (Intesa, 4,1 premessa; Accordi, 9,2; Nota CEI 91,12);
- b) impartito da insegnanti riconosciuti idonei dall' autorità ecclesiastica (Prot. addizionale 5; Intesa 4,1);
- c) svolto nel quadro delle finalità della scuola e secondo programmi ministeriali (Accordi, 9,2; Intesa, 1.1; 4.1; Nota CEI 91,13);
- d) in conformità alla dottrina della Chiesa (Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1; 4.1; Nota CEI 91,13);
- e) nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni (Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1);
- f) distinto e complementare rispetto alla catechesi (Nota CEI 84,13 e 91,13).
- g) offerto a tutti, indipendentemente dall' appartenenza religiosa di ciascuno (Nota CEI 84,9; Nota CEI 91,7);
- h) inserito nelle indicazioni nazionali statali per i piani di studio personalizzati (D.Lvo 59/04).

2. Decreto di idoneità

A. Significato

Il riconoscimento di idoneità, in ottemperanza ai canoni 804 e 805 del CDC, attesta che il docente di

religione è in possesso di:

- una conoscenza adeguata dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, in vista dell'insegnamento scolastico;
- una competenza pedagogico-metodologico-didattica adeguata al grado di scuola per il quale si rilascia l'attestato;
- una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata e vissuta nella comunione ecclesiale.

B. Condizioni

Oltre al possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dalle Intese, per il rilascio del decreto di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano, si richiede che i candidati:

- adempiano ai requisiti del CDC (Canoni 804-805), dalle Deliberazioni della CEI (Deliberazione CEI approvata dalla XXXIV assemblea generale - Roma 6/10 maggio 1991) e dalla normativa diocesana;
- siano responsabilmente partecipi della vita della comunità diocesana, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
- abbiano superato con successo la prova scritta ed orale di idoneità di questa diocesi;
- abbiano superato con profitto il periodo di tutorato;
- partecipino ai corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dall'Ufficio diocesano per l'IRC.

C. Modalità

- Il decreto di idoneità viene rilasciato previa specifica domanda e sulla base di quanto stabilito dal presente decreto e dall'allegato A.
- Il decreto di idoneità viene rilasciato a tutti i docenti di religione sia specialisti che titolari di sezione nella scuola dell'infanzia e di classe nella scuola primaria che ne abbiano i requisiti.
- In relazione a quanto previsto dalla Deliberazione CEI approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma, 6-10 maggio 1991, nel punto 2.2, l'idoneità viene rilasciata di norma in riferimento a uno specifico ordine di scuola.
- Per l'eventuale procedimento di revoca dell'idoneità vale quanto disposto dal Can. 805 del Codice di diritto Canonico, dalla Delibera n. 41 della CEI (approvata dalla XXXII Assemblea Generale - Roma, 14-18 maggio 1990), dalla Deliberazione CEI circa il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma, 6-10 maggio 1991).

3. Trasferimenti

3.1 Trasferimenti interni alla diocesi

- La stipula del contratto a tempo indeterminato successiva all'esito positivo del concorso riservato, introdotto dalla Legge 186/03 ed indetto con bando del 2 febbraio 2004, dà diritto al docente, per continuità didattica, di divenire titolare della cattedra da lui occupata attualmente. In attesa di una normativa che definisca le procedure per la mobilità volontaria all'interno dello stesso grado scolastico, dalla scuola di titolarità ad un'altra, il passaggio ad altro grado scolastico avviene esclusivamente dopo l'accertamento dell'idoneità, tramite prova scritta e orale, per il nuovo grado per cui si presenta domanda scritta.

3.2 Trasferimenti da altre diocesi

- In attesa che la Conferenza Episcopale Italiana definisca la normativa in merito, l'Ordinario diocesano si riserva la discrezionalità di prendere in considerazione le eventuali richieste di trasferimento di docenti a tempo indeterminato provenienti da altre diocesi.

4. Norma transitoria

- A tutti i docenti di religione cattolica compresi i titolari di classe e di sezione nella scuola primaria e dell'infanzia verrà richiesta la partecipazione a un corso di aggiornamento sulla Riforma della scuola in atto e sugli "Obiettivi specifici di apprendimento" approvati d'intesa con il MIUR relativi all'IRC. L'eventuale non partecipazione a questo corso, può comportare la revoca dell'idoneità.
- Parte integrante del presente decreto sono gli allegati A (precisazioni sul decreto), B (modulo richiesta per l'insegnamento di religione cattolica), C (decreto di idoneità), D (domanda e certificazione dell'idoneità), E (revoca dell'idoneità)

L'Ordinario Diocesano

Il Cancelliere

Abbreviazioni

- ⇒ Accordi = Accordi di Revisione del Concordato Lateranense fra Italia e Santa Sede dell'11.02.1929 (Legge n. 121 del 25.03.1985)
- ⇒ Intesa = Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana circa l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane (DPR n. 751 del 16.12.1985; DPR n. 202 del 23.06.1990).
- ⇒ Nota CEI 84 = Nota della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana del settembre 1984.
- ⇒ Nota CEI 91 = Nota della Conferenza Episcopale Italiana "Insegnare religione cattolica oggi" del maggio 1991.
- ⇒ CDC = Codice di Diritto Canonico.

Precisazioni applicative

1) In relazione al punto C si definisce che il decreto di idoneità viene rilasciato dopo il superamento della prova di idoneità e del periodo di tutorato della durata di tre anni.

I docenti, titolari di sezione o di classe della scuola dell'infanzia e della scuola primaria in possesso di decreto di idoneità, qualora abbiano revocato la loro disponibilità per almeno tre anni consecutivi e poi dichiarino di essere nuovamente disponibili all'insegnamento della religione cattolica dovranno superare una prova di accertamento dell'idoneità.

I docenti incaricati di ogni ordine e grado della scuola qualora lascino l'insegnamento della religione cattolica vengono automaticamente esclusi dalla graduatoria diocesana e perdono il punteggio maturato. Qualora costoro intendano reinserirsi nell'insegnamento della religione cattolica dovranno superare un nuovo accertamento dell'idoneità.

2) In relazione al punto 3 sui trasferimenti si precisa quanto segue: il criterio principale che determina la definizione dei posti a tempo indeterminato è quello della continuità didattica. Questa, infatti, garantisce il diritto del mantenimento del posto e lascia all'Ordinario la discrezionalità di accettare o meno le richieste di trasferimento sia all'interno che all'esterno della diocesi.

Verrà mantenuto l'elenco al fine di individuare le proposte di nomina dei docenti a tempo indeterminato, degli stabilizzati, degli incaricati e dei supplenti con titolo. I docenti senza titolo acquisiscono diritto ad un incarico o ad una supplenza, a discrezione dell'Ordinario, solo quando si presenti una reale necessità per mancanza di docenti non titolati.

L'inserimento nell'elenco dei docenti supplenti con titolo avviene solo quando c'è la possibilità reale di posti liberi. I docenti con titolo residenti nella diocesi hanno diritto di precedenza.

3) In relazione al punto 4 si definisce che la mancata partecipazione al corso di aggiornamento sulla Riforma in atto e sugli obiettivi specifici di apprendimento organizzato dalla Diocesi è motivo di revoca dell'idoneità a norma del CDC 804 e 805; tale clausola sarà presente nel decreto di idoneità.